

N. R.G. 2013/3452



TRIBUNALE DI LIVORNO

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3452/2013** promossa da:

GAETANO BELLABARBA & C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. 01057100495), con il patrocinio dell'avv. **BANCHELLI MASSIMO**, elettivamente domiciliato in **VIALE GIOSUE' CARDUCCI 27 57124 LIVORNO** presso il difensore avv. **BANCHELLI MASSIMO**

ATTORE/I

contro

COMUNE DI POMARANACE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **SCARAFIOCCA GERMANO**, elettivamente domiciliato in **VIA G. B. COTTOLENGO 8 56125 PISA** presso il difensore avv. **SCARAFIOCCA GERMANO**

GRANCHI S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **COSSU FABRIZIO** , elettivamente domiciliato in **VIA XX SETTEMBRE 78 50129 FIRENZE** presso il difensore avv. **COSSU FABRIZIO**

CONVENUTO/I

GRANCHI SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **COSSU FABRIZIO** elettivamente domiciliato in **VIA XX SETTEMBRE 78 50129 FIRENZE** presso il difensore avv. **COSSU FABRIZIO**

TERZO CHIAMATO

▯▯▯▯

Il Giudice dott. Azzurra Fodra,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.1.14 sulle conclusioni rassegnate dalle parte nella medesima udienza,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto preliminarmente, con riguardo alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Granchi srl, che la causa petendi della domanda proposta da parte attrice nei confronti della suddetta resistente stia nell'obbligo di restituzione, ex art. 168 LF, delle somme ricevute dalla stessa Granchi srl in pagamento dal Comune di Pomarance, quale debitor debitoris;



ritenuto, pertanto, che la Granchi srl non abbia legittimazione attiva a far valere la suddetta eccezione che trova, invece, il suo fondamento nel rapporto contrattuale (sia quello originario che quello sorto in sede di accordo transattivo), esistente tra la ricorrente e il Comune di Pomarance, il quale in punto di competenza del Tribunale adito non ha eccepito alcunchè;

ritenuto che anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte resistente Granchi non possa essere accolta, essendo, peraltro, le sentenze invocate a sostegno del proprio assunto dalla resistente inconferenti al caso di specie;

rilevato, infatti, che nel presente procedimento non si discute di un atto compiuto dal debitore in concordato preventivo inefficace perchè non preventivamente autorizzato dal GD, bensì di un atto di pagamento compiuto dal terzo quale debitor debitoris, contro la espressa volontà della società debitrice e dopo l'avvenuta presentazione della domanda di concordato preventivo, pagamento rispetto al quale la Gaetano Bellabarba ha sia l'interesse che la legittimazione ad agire al fine di porre nel nulla i relativi effetti ed ampliare la massa attiva concordataria da sottoporre ai creditori;

considerato in via generale, quanto al merito, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di concordato preventivo, a cui a questo giudice intende conformarsi, la norma di cui all'art. 168, primo comma, legge fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, se non sottrae il creditore preconcordatario accipiente all'obbligo di restituire alla massa quanto indebitamente percepito, non priva di efficacia liberatoria il medesimo pagamento per il "debitor debitoris" che adempia, nel corso del concordato preventivo e prima della dichiarazione di fallimento, all'ordinanza di assegnazione del credito disposta nella esecuzione individuale anteriormente iniziata contro il medesimo debitore (Principio enunciato in una fattispecie nella quale la S.C., dopo aver precisato che l'art. 44 legge fall. non trova applicazione in tema di concordato preventivo, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la domanda con cui il curatore del fallimento aveva chiesto la condanna del terzo pignorato al pagamento della somma corrisposta al creditore per effetto dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione) " (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/10/2008, n. 24476);



ritenuto, in forza dei principi di diritto espressi in detta sentenza, che nel caso sub iudice il pagamento di € 139.590,00, compiuto dalla resistente Amministrazione Comunale in favore della Granchi srl, sia avvenuto con efficacia liberatoria per il debitor debitoris, essendo infatti stato posto in essere dal Comune di Pomarance in forza della ordinanza di assegnazione del credito n. 248/12 Trib Pontedera, pronunciata prima della presentazione da parte della creditrice, odierna ricorrente, della domanda di concordato preventivo;

ritenuto, pertanto, che la domanda di parte ricorrente di condanna del Comune di Pomarance al pagamento di tale somma non possa essere accolta;

ritenuto invece che, sempre in forza dei medesimi principi di diritto, lo stesso importo debba essere restituito alla ricorrente dalla creditrice soddisfatta in violazione della par condicio creditorum, e cioè dalla resistente Granchi srl;

ritenuto, quindi, che questa ultima società debba essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 139.590,00 oltre - non essendo l'obbligazione riconducibile alla normativa sulle cd. transazioni commerciali - interessi legali dalla data di notifica del ricorso al saldo;

ritenuto che detta conclusione non possa essere inficiata dalla eccezione di compensazione sollevata dalla Granchi srl, in quanto essendo la compensazione una modalità estintiva delle obbligazioni di natura satisfattiva, l'eventuale accoglimento di detta eccezione determinerebbe, al pari del pagamento, la violazione della par condicio creditorum in contrasto con l'art. 168 LF;

ritenuto, invece, con riguardo alla somma di € 70,309,875 - pari al debito ancora sussistente in capo al Comune di Pomarance in forza del contratto di appalto inter partes e della scrittura transattiva del 29.7.13 (di cui al doc. 23 parte ricorrente) e in parte anche oggetto della ordinanza di assegnazione n. 248/12 del Tribunale di Pontedera - che tale importo debba essere corrisposto dalla Amministrazione Comunale resistente, in ossequio al principio della par condicio creditorum, in favore della società Gaetano Bellabarba & Co srl, quale creditore della suddetta somma, e non in favore del creditore assegnatario Granchi srl;

ritenuto, quindi, che il Comune di Pomarance debba esse condannato al pagamento della suddetta cifra, oltre interessi ex art. 5 del dlgs. N. 231/2002 dal 29.7.13 al saldo;



ritenuto che dette conclusioni determinino l'assorbimento della domanda proposta in via riconvenzionale da parte resistente Comune di Pomarance cui alla lett. d della comparsa;

ritenuto che le spese di lite, in considerazione delle ragioni poste a fondamento della decisione strettamente connesse agli orientamenti giurisprudenziali formati in ordine alla portata ed effetti dell'art. 168 LF, nonché della parziale reciproca soccombenza tra la parte ricorrente e il Comune di Pomarance, debbano essere integralmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Condanna la Granchi srl al pagamento in favore della ricorrente Gaetano Bellabarba & Co. srl della somma di € 139.590,00 oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso al saldo;

condanna il Comune di Pomarance al pagamento in favore della Gaetano Bellabarba & Co. srl della somma di € 70.309,875, oltre interessi ex art. 5 del dlgs 231/2002 dal 29.7.13 al saldo;

Compensa per intero le spese di lite tra le parti;

Si comunichi.

Livorno, 4 febbraio 2014

IL GIUDICE
dott. Azzurra Fodra

